

Vontariato professionale

Risposta a quesito:

Gentile collega,

in riferimento al messaggio inviato , le consigliamo di rivolgersi all'Università nella quale si è laureata per verificare se è ancora possibile fornirle la copertura assicurativa per l'esperienza di volontariato che vorrebbe intraprendere, altrimenti l'assicurazione dovrà essere a suo carico .

Per quanto riguarda i soggetti presso cui svolgere attività professionale di volontariato, potrebbe rivolgersi all'Ente dove ha effettuato il tirocinio e alla sua tutor per un consiglio maggiormente calato nella sua realtà territoriale.

Pagamento quota iscrizione all'Albo e cancellazione

1. non svolgendo più la professione, si ha la possibilità di richiedere la cancellazione dall'Albo, risolvendo così una volta per tutte il debito della quota annuale di iscrizione. La richiesta di cancellazione va fatta entro il 31 dicembre dell'anno, anche in carta libera, ma corredata da marca da bollo di € 16; ogni richiesta presentata successivamente comporta l'obbligo alla corresponsione della quota per l'anno successivo (per maggiori informazioni consultare il sito www.oaser.it nella sezione "segreteria").
2. qualora si volesse riprendere l'attività in qualità di assistente sociale bisognerà regolarizzare la posizione prima di riprendere l'attività facendo una nuova iscrizione all'Albo. In tal caso sarà necessario il versamento delle tasse governative (che vengono definite annualmente dall'Ufficio delle Entrate) oltre alla quota annuale di iscrizione stabilita dall'Ordine per l'anno di riferimento.

Riconoscimento titolo acquisito paesi extracomunitari

Per esercitare la professione di Assistente Sociale in Italia, è necessario il riconoscimento del titolo acquisito nel Paese di origine .

Per questo è necessario rivolgersi al Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile (Via Arenula 70 ,00186 Roma - tel. 06/68852314). si può anche consultare il sito www.giustizia.it , seguendo il percorso nella home page Come fare per - Lavoro e professioni -Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Paesi extra-comunitari.

Riconoscimento titolo professionale italiano all'estero

Ogni paese ha una propria regolamentazione circa il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli accademici acquisiti in altro Stato.

Così come gli stranieri che vengono in Italia devono richiedere al Ministero competente (per l'Italia è quello della Giustizia, ad esempio) la convalida del titolo di assistente sociale acquisito all'estero, così come chi va all'estero deve richiedere al competente Ministero di quel paese la convalida del proprio titolo per potervi esercitare la professione, nonché iscriversi all'Albo professionale, se la normativa dello Stato ospitante lo richiede.

L'Ordine non ha pertanto ruolo nell'attestare valore e spendibilità del titolo italiano all'estero perché la competenza è della Pubblica Amministrazione dello Stato ospitante.

Allo stesso modo non è l'Ordine il soggetto legittimato ad attestare l'esperienza professionale acquisita dal singolo iscritto in quanto trattasi di dichiarazione che va fatta sotto la responsabilità individuale del dichiarante attraverso la definizione accurata e sottoscritta del proprio curriculum professionale.

L'Ordine può solo rilasciare l'attestato della regolare iscrizione all'Albo della propria regione, attestando così il regolare possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge italiana per l'iscrizione e per l'esercizio della professione.

Ruolo coordinamento dell'AS

E' necessario conoscere quali sono i requisiti del bando di assunzione . Se infatti è richiesto il Master sanitario ,gli assistenti sociali, in quanto profilo tecnico, non possono partecipare al Master e quindi sono esclusi da tale coordinamento.

La professione di assistente sociale è abilitata a funzioni di coordinamento (vedi L. 84/93 art. 1 comma 2 e DPR 328/2001 art. 21, profilo A e B).

Sospensione temporanea dell' iscrizione

Allo stato attuale delle cose ci sono due possibilità:

1) - restare iscritti all'Albo, organizzandosi perché qualcuno vicino, parente o amico residente in Italia, corrisponda la quota annuale di iscrizione, mantenendo regolare la posizione.

In tal caso è bene presentare all'Ordine anche domanda di esenzione dall'acquisizione dei crediti formativi obbligatori, causa trasferimento;

2) - richiedere la cancellazione dall'Albo precisandone il motivo, anche a futura memoria. La domanda va corredata da una marca da bollo di € 16 (per maggiori informazioni consultare il sito www.oaser.it nella sezione "Segreteria"). Se si volesse poi successivamente riprendere l'attività professionale, necessiterà, preliminarmente alla ripresa , la re-iscrizione all'Albo, presentando la relativa domanda e corrispondendo le tasse governative stabilite dall'Ufficio dell'Entrate per l'anno in corso, oltre alla quota annuale di iscrizione che l'Ordine avrà stabilito per lo stesso anno. Con la cancellazione si viene esentati anche dall'obbligo di acquisizione dei crediti formativi.

Titoli per bando AS

Innanzitutto, un diplomato di scuola media superiore che non abbia conseguito anche la laurea (almeno quella triennale) e superato l'esame di stato, non può essere iscritto all'Albo degli assistenti sociali.

Se però per "diploma" si intendesse invece il vecchio Diploma Universitario in servizio sociale o il Diploma delle Scuole dirette a fini speciali (antecedenti il 1999 - vecchio ordinamento), il D.M. 270/2004 li ha equiparati entrambi alla laurea triennale in servizio sociale.

Quindi se Lei deve predisporre un bando per mobilità o assunzione di assistenti sociali, occorre che lei citi tra **i titoli di studio** richiesti:

<i>Lauree triennali - di primo livello</i>	
Laurea in Servizio Sociale classe 6	D.M. 509/99
Laurea in Servizio Sociale della classe L.39 e titoli equiparati	D.M. 270/2004 (sostituisce la classe 6 ed equipara alla laurea triennale i titoli di Diploma universitario, Scuola diretta a fini speciali e Laurea in Servizio Sociale vecchio ordinamento. Quindi chi possiede uno di questi vecchi titoli è comunque legittimato a partecipare)
<i>Lauree specialistiche e magistrali - secondo livello (2 anni oltre la laurea triennale)</i>	
Laurea Specialistica classe 57/S Programmazione e gestione della politiche e dei servizi sociali	D.M. 509/99 (La Laurea sperimentale quadriennale dell'Università di Trieste è stata equiparata alla Laurea specialistica)
Laurea magistrale classe LM/87 Servizio sociale e politiche sociali	D.M. 270/2004 (sostituisce la laurea specialistica . Ogni università ha poi dato

	titoli diversi a questa Laurea e quindi l'importante è che sia della classe LM/87)
--	--

Oltre al titolo di studio va però richiesta anche e obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo degli assistenti sociali (requisito senza il quale non si può esercitare la professione di assistente sociale)

Per esercitare le funzioni di assistente sociale, il titolo "minimo" è costituito ovviamente dalle lauree triennali e dall'iscrizione all'Albo, Sez. B (assistenti sociali)

Se invece si sta cercando un assistente sociale con funzioni di coordinamento o direzione di servizi è bene aggiungere al requisito "minimo" l'iscrizione all'Albo, Sez. A (assistenti sociali specialisti) o altrimenti "tout court" la Laurea specialistica o magistrale più l'iscrizione all'Albo. E' evidente che ad un bando per assistente sociale possono partecipare sia coloro che hanno un titolo triennale che un titolo superiore. Resta inderogabile l'iscrizione all'Albo (che comprende anche il superamento dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione).

Counseling (1)

Spesso i corsi di counseling presenti sul mercato non forniscono competenze specifiche di servizio sociale e nella fattispecie andrebbe approfondito il rapporto tra i vari tipi di counseling e il counseling di servizio sociale.

Counseling (2)

In merito all'argomento, si ritiene che la formazione degli Assistenti Sociali debba essere realizzata centrandola sulla puntualizzazione teorica e pratica del counseling di Servizio Sociale Professionale.

Andrebbe pertanto approfondito, in via preliminare, il rapporto tra il counseling esercitato dall'Assistente Sociale e il counseling "motivazionale", esercitabile da professionisti diversi.

Triennale di altra facoltà e magistrale in S.S.

Quesito:

con una laurea in classe 17, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia, potrei accedere alla laurea magistrale in servizio sociale, classe 87, della Facoltà di Scienze Politiche. Potrei esercitare, previo superamento dell'esame di stato sez. A, come assistente sociale, oppure è indispensabile anche l'iscrizione alla sez. B dell'albo per iscriversi alla sez. A? Per superare l'esame di stato sez. B è indispensabile la triennale in servizi sociali, che è a n. chiuso?

RISPOSTA:

NON è necessaria l'iscrizione all'albo B per iscriversi alla sezione A.

Tuttavia si precisa che poiché l'abilitazione all'Albo A prevede lo svolgimento di funzioni sia di B che di A, è necessario un coerente percorso di studio che prevede la laurea triennale in Servizio Sociale (L39) e successivamente la magistrale specifica (classe LM87).

In caso diverso, sussiste la possibilità di non ammissione al superamento dell'esame di stato, come richiamato anche da una nota dell'Ordine Nazionale del 16.04.2012.

Altre lauree e poi magistrale

Quesito:

con la laurea presso l'Università di Bologna nelle seguenti discipline:

Laurea triennale in sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza (curriculum sociologico) - classe 36 scienze sociologiche

Laurea specialistica in sociologia della salute e stili di vita (curriculum politiche per la salute) -

classe 89/S sociologia

per poter frequentare il corso di laurea in Servizio Sociale, l'Università di Bologna non è stata in grado di dire esattamente come comportarsi con gli esami già sostenuti, consigliando di iscriversi alla specialistica "sociologia e servizio sociale" indirizzo Sociologico.

come si può fare?

Risposta:

Il consiglio dato dall'Università di Bologna indirizza al corso di Laurea Specialistica più attinente al suo curriculum, ma che non le permette di acquisire il titolo di assistente sociale.

Se interessa esercitare la professione di assistente sociale consigliamo di iscriversi alla Laurea Triennale in Servizio Sociale, che consente di sostenere l'esame di stato per assistente sociale sez. B, e successivamente, se si desidera, iscriversi alla Laurea Magistrale con curriculum specifico di Servizio Sociale.

Quest'ultimo corso di studi consente di sostenere l'esame di stato per assistente sociale sez. A.

Coerenza percorso formativo

L'Ordine Professionale sostiene la necessità che il percorso formativo per la formazione degli Assistenti Sociali sia coerente: Laurea in Scienze del Servizio Sociale prima e poi Laurea Magistrale.

Le motivazioni sono innanzi tutto di contenuto: attualmente la maggior parte dei laureati della magistrale svolge l'attività di assistente sociale e non di dirigente/responsabile di un Servizio Sociale, pertanto in mancanza delle conoscenze fondamentali per esercitare la professione è assai improbabile che si possa lavorare come assistente sociale.

Se il sistema dei crediti formativi consente il passaggio dalla laurea in Sociologia a quella in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali, è comunque necessario sostenere alla fine l'esame di stato, difficilmente superabile se non si hanno le conoscenze di Servizio Sociale

Equiparazione delle lauree

Quesito:

risulta che la Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) in base a un decreto del 2009 sia equiparata ad una serie di lauree specialistiche e magistrali tra cui anche la LM87.

qui sotto la tabella copiata dal sito del Miur

all'indirizzo web <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf>

Laurea equiparata secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009

SCIENZE POLITICHE

LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI

LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA

LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA

LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

LM-90 STUDI EUROPEI

RISPOSTA:

l'equiparazione delle lauree non consente in ogni caso l'esercizio della professione di assistente sociale perchè si tratta di una condizione di tipo amministrativo che non incide sui contenuti che ogni specifica laurea trasmette.

Infatti il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 si riferisce esplicitamente alla equiparazione per la partecipazione ai pubblici concorsi ma, nei concorsi per assistente sociale è richiesta l'iscrizione all'Albo, che si può ottenere solo con lo specifico percorso di studi e

relativa abilitazione.

"Quesito sull' uso del titolo di dottoressa"

possiamo confermare l'interpretazione dell'Ordine del Lazio in quanto, sinteticamente:

- il Regio Decreto 1269/1938 (mai abrogato), al comma 3 art.44 specifica che il titolo di "Dottore" è attribuito a coloro che hanno conseguito una laurea;
- il Decreto Ministeriale 270/2004 specifica che la qualifica di "Dottore" spetta ai laureati che abbiano conseguito una laurea triennale o un diploma universitario della stessa durata;
- sempre il Decreto Ministeriale 270/2004 (detto anche riforma Gelmini) con gli artt. 17 e 21 ha equiparato i diplomi universitari e le scuole dirette a fini speciali alla laurea triennale.

La risposta alla sua domanda quindi è:

SI, lei può fregiarsi del titolo di "Dottoressa".

FREGIARSI DEL TITOLO DI "DOTTORE"

In Italia l'uso del titolo è controverso, per l'incongruenza tra una recente interpretazione di un [Regio Decreto](#) del [1938](#) che attribuisce il titolo di *dottore* ai [laureati](#) (tenendo presente che fino al [1980](#) la laurea era il massimo grado accademico in Italia) e le moderne normative internazionali, tra cui la [Convenzione di Bologna](#), sottoscritta dall'Italia, che si impegna all'uniformità nell'uso dei titoli accademici.

La qualifica di Dottore, secondo il D.M. 270/2004, spetta ai laureati che abbiano conseguito una laurea di durata triennale o un diploma universitario della stessa durata (Legge 240/2010 art.17 comma 2 [Riforma Gelmini](#)), mentre il titolo di [Dottore Magistrale](#) spetta a chi abbia conseguito una laurea specialistica/magistrale (secondo la nuova denominazione) di durata biennale o una laurea specialistica/magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni (sei nel caso di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria) e a tutti i laureati del vecchio ordinamento sia che la durata della laurea fosse di quattro o di cinque anni.

La qualifica di *dottore di ricerca* spetta invece ai titolari del [dottorato di ricerca](#), che si consegue a seguito di corsi almeno triennali. Il dottorato di ricerca è un titolo affine agli anglosassoni PhD (*Philosophiæ Doctor* o *Doctor of Philosophy*), Ed.D. (*Doctor of Education*), D.A. (*Doctor of Arts*), D.B.A. (*Doctor of Business Administration*), D.M.A. (*Doctor of Musical Arts*) e simili (il Ph.D. è il dottorato di ricerca più comune sia negli [Stati Uniti](#) che nel [Regno Unito](#), ma ci sono molti altri tipi di dottorati, individuati da sigle diverse). Nel Regno Unito una qualifica NVQ5 o NQF/QCF 8 è ritenuta comparabile ad un dottorato[1].

- Riferimenti normativi

La qualifica accademica di dottore è stata regolamentata per la prima volta con [il regio decreto 1269/38](#), art. 48, comma terzo. Uno dei regolamenti attuativi della riforma universitaria (art. 17, c. 95 l. 127/1997) – che è il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre [2004](#), n° 270, pubblicato in G.U. 12 novembre 2004 con il titolo *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509* – lo regolamenta ulteriormente introducendo le qualifiche di [dottore magistrale](#) e dottore di ricerca.

- Protezione giuridica del titolo di dottore

Il titolo di Dottore è conferito dalle autorità accademiche in nome della Legge e ha [valore legale](#). La legge persegue chi se ne fregia senza averne diritto (art. 498 c.p., recentemente depenalizzato).

Il Regolamento studenti (Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269) prevede all'articolo 48 che *a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore*.

Il Regio decreto è stato più volte "rinnegato" dalla legislazione successiva e vi sono particolari casi nei quali si parla non tanto di equipollenza ma di vera e propria equiparazione cioè "atto, effetto dell'uguagliare, pareggiare" (parificazione) con connessa estensione alla qualifica di dottore ai diplomati di cui: (a) legge 21 dicembre 1999, n. 508 art4/3+3bis - (b) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art9/9 - (c) DPR 8 luglio 2005, n.212 art. 3.6...e in ultimo

(d) con riforma Gelmini agli articoli 17 e 21 riguardo ai possessori di Diploma Universitario DU (prima non era laurea) e dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali.

Con il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1992 un gran numero di scuole dirette a fini speciali si sono trasformate, come previsto dalla legge, in corsi di diploma di primo livello universitario (DU), dando vita, in tal modo, anche in Italia, all'istruzione universitaria di primo livello, prevalentemente orientata attorno ad una formazione di tipo professionale. Con l'anno accademico 1992/'93, per effetto del citato D.M., un numero consistente e crescente di corsi delle scuole dirette a fini speciali si è trasformato in diplomi, attivando nuovi indirizzi di studio. La Legge 13 marzo [1958](#), n. 262 regola il *conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili*.

L'articolo 1 recita: « Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella [honoris causa](#), le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge »

L'articolo 2 recita:

« Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella *honoris causa*, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale »

L'articolo 498 (*Usurpazione di titoli o di onori*) del [Codice penale](#) punisce l'esercizio abusivo delle professioni e l'usurpazione del titolo di Dottore:

« Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. »

Particolare attenzione va fatta nell'utilizzare il titolo italiano di "dottore" all'estero (in particolare nella traduzione "Doctor") se non si possiede il titolo di "dottore di ricerca" o una laurea in Medicina e Chirurgia o in Medicina Veterinaria. Infatti, come già menzionato, nel resto del mondo il titolo di "dottore" è conferito solo con il completamento del terzo ciclo di studi universitari, e in molte legislazioni fregiarsi del titolo di dottore senza aver un titolo di terzo livello o una laurea in Medicina e Chirurgia o in Medicina Veterinaria è reato.

Preso da Internet il 16.02.2012 .- AF